

ALLEGATO A

Bando per l'attuazione della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 – annualità 2024

1	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELLA MISURA	2
2	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	2
3	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	3
4	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI	3
5	LIMITAZIONI	4
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI	4
	<i>6.1 TIPOLOGIA DI SOSTEGNO PER LA SOTTOMISURA 13.1 "INDENNITÀ COMPENSATIVE IN ZONE MONTANE"</i>	<i>4</i>
	<i>6.2 TIPOLOGIA DI SOSTEGNO PER LA SOTTOMISURA 13.2 INDENNITÀ COMPENSATIVE IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE.....</i>	<i>5</i>
	<i>6.3 IMPORTO DEL SOSTEGNO PER LA SOTTOMISURA 13.3 "INDENNITÀ COMPENSATIVE IN ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIFICI"</i>	<i>5</i>
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	6
8	DISPOSIZIONI GENERALI	6
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE	6
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI	6
	<i>10.1 CONTENUTI DELLE DOMANDE</i>	<i>6</i>
	<i>10.2 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO</i>	<i>7</i>
	<i>10.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI.....</i>	<i>7</i>
	<i>10.4 FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2024</i>	<i>8</i>
	<i>10.5 FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI.....</i>	<i>8</i>
11	CONDIZIONALITÀ	9
12	CAUSA DI FORZA MAGGIORE	9
13	COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	9
14	SUBENTRO	10
15	RINUNCE AGLI IMPEGNI	10
16	DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AMMISSIBILI	10
17	ISTRUTTORIA DEI RECUPERI	10
18	CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO	10

1 Descrizione delle finalità della misura

La misura vuole sostenere le aziende agricole che operano in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, erogando un'indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende stesse.

L'analisi di contesto sulle zone caratterizzate da vincoli naturali o da altri vincoli specifici (zone montane e altrimenti svantaggiate) evidenzia le carenze strutturali di tali zone soprattutto in relazione alla struttura demografica (popolazione più anziana, differenze di genere più marcate), alla struttura economica (redditi inferiori alle altre zone, riduzione del numero delle aziende agricole e della SAU maggiore alla media regionale nel periodo intercensuario). Tali zone rappresentano tuttavia poco più della metà dell'intero territorio regionale ed in esse si concentrano la maggior parte delle attività agricole e zootecniche di maggior valore qualitativo (produzioni tipiche e tradizionali), ambientale (presidio del territorio, prevenzione dal dissesto idrogeologico, biodiversità) e paesaggistico della regione (mantenimento di superfici coltivate – paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale - rispetto alla rinaturalizzazione delle stesse superfici a seguito di abbandono).

La misura ricomprende tre sottomisure che si riferiscono a tre tipologie diverse di zonizzazione:

- 13.1 Indennità in zone montane (art. 32, par. 1 (a) del reg. UE 1305/2013)
- 13.2 Indennità in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 1 (b) del reg. UE 1305/2013)
- 13.3 Indennità in altre zone soggette a vincoli specifici (art. 32, par. 1 (c) del reg. UE 1305/2013)

2 Condizioni di ammissibilità

Beneficiario

Il richiedente deve essere un "Agricoltore in attività".

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per

un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Superfici

Le domande sono riferite a tutte le superfici ammissibili in possesso del richiedente. La domanda va presentata per la sottomisura corrispondente alla zonizzazione in cui ricadono le superfici condotte dall'azienda richiedente. Nel caso in cui alla stessa azienda facciano capo superfici ricadenti in più di una zonizzazione, deve essere presentata una sola domanda che comprenderà ogni sottomisura corrispondente, fatta salva la possibilità di escludere nella domanda stessa una delle sottomisure non di interesse.

Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) compilato in base alle disposizioni previste dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini dell'ammissibilità, il titolo di conduzione delle superfici richieste a premio deve essere dimostrato a partire dal 15/05/2024 e fino al 14/05/2025 compreso.

Le superfici ammissibili devono ricadere nel territorio regionale; nel caso in cui un'UTE sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo gli appezzamenti ricadenti nel territorio toscano.

3 Criteri di selezione delle domande

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione, tutte le domande con superfici ammissibili sono accolte: viene effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse in base alla superficie ammissibile all'indennità secondo i criteri descritti al par. 6.

4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L'impegno, di durata annuale, consiste nello svolgere un'attività agricola minima sulla superficie ammissibile.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici montane ai sensi dell'art. 32, par. 1 (a), (b) o (c) del reg. UE 1305/2013 che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno 12 mesi a partire dal 15 maggio 2024. La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi comporta l'esclusione dal beneficio per la superficie interessata dall'inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all'art. 19 bis del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione" ma rientra nella fattispecie prevista all'art. 35 "Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi".

L'impegno interessa tutta la SAU – ricadente in Toscana - del beneficiario che presenta la domanda di adesione.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 21 dicembre 2020 sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa.

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

5 Limitazioni

Nel corso dell'anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.

L'indennità è corrisposta per ettaro di SAU condotta con valido titolo di possesso posta all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 "Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013." e così come successivamente modificati con DGR n. 1349 del 02/11/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Toscana 2014-2020 a seguito della revisione prevista ex art. 31 par. 1 b) del Reg. (UE) 1305/2013.

L'archivio dei poligoni georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di ARTEA ed è altresì visibile su <https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

Ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 *Condizioni di ammissibilità* o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il sostegno prevede il pagamento unico di un'indennità per ettaro di superficie agricola detenuta con valido titolo di possesso, indicata dal richiedente e ricadente all'interno delle zone ammissibili.

L'importo determinato sulla base delle superfici ammissibili alla scadenza della domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo liquidabile.

6.1 Tipologia di sostegno per la sottomisura 13.1 "Indennità compensative in zone montane"

L'indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente. L'indennità è quindi ridotta secondo i seguenti parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale. L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici ammesse per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Le indennità di cui alla sottomisura 13.1 sono cumulabili con i premi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

6.2 Tipologia di sostegno per la sottomisura 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente.

L'indennità è quindi ridotta secondo i seguenti parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale. L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno; una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici ammesse per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Le indennità di cui alla sottomisura 13.2 sono cumulabili con i premi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

6.3 Importo del sostegno per la sottomisura 13.3 "Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici"

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente. L'indennità è quindi ridotta secondo i seguenti parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale. L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno; una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici ammesse per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Le indennità di cui alla sottomisura 13.3 sono cumulabili con i premi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

7 Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziare con delibera di GR n. 390 del 08.04.2024 per l'annualità 2024 sono pari a:

- 13.1 "Indennità compensative nelle zone montane": 5.000.000,00 euro
- 13.2 "Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane": 4.950.000,00 euro
- 13.3 "Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici: 50.000 euro

8 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 G.R. così come modificata dalla delibera di G.R. 372/2021 e alla delibera di GR n. 390 del 08.04.2024.

9 Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di misura emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

10 Adempimenti procedurali

10.1 Contenuti delle domande

Le domande di aiuto e pagamento contengono, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) il dettaglio della misura di sviluppo rurale di cui trattasi;
- c) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'Azienda richieste a premio, la loro superficie espressa in ettari con due decimali e la loro ubicazione;
- d) ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi;
- e) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti la misura di sviluppo rurale in questione;
- f) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di aziende o attività non agricole di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10.2 Domanda di aiuto e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La domanda è riferita al soggetto (CUAA) e non all'UTE.

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione a una delle sottomisure della misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento nell'ambito del presente procedimento coincidono.

Con la domanda di aiuto/pagamento e anche successivamente non è possibile escludere o rinunciare a parte delle superfici ammissibili.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto/pagamento, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

10.3 Modifiche, termini, ritardi

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento per il 2024 è il 15 maggio, salvo eventuali altre date successive dettate a livello nazionale.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo agli animali che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

10.4 Fasi del procedimento annualità 2024

Presentazione delle domande di aiuto (in caso di domanda ammissibile, vale anche come domanda di pagamento)	A partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURT con termine ultimo al 15 maggio 2024, o altra data successiva fissata a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili	Entro il 30 settembre 2024

La durata dell'impegno è pari a 1 anno a partire dal 15/05/2024 e fino al 14/05/2025 compreso, anche nel caso in cui a livello nazionale sia stabilita una data successiva al 15 maggio 2024 per la presentazione delle domande.

10.5 Formazione e gestione degli elenchi dei beneficiari

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, ARTEA adotta un provvedimento contenente, per ciascuna sottomisura:

- a) l'elenco delle domande e le superfici ammesse a finanziamento
- b) l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento

L'elenco di cui al punto a) contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e in particolare:

- denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)

- la data e il numero di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno;
- l'importo richiesto.

L'elenco di cui al punto b), al fine di assicurare la tutela della riservatezza dei partecipanti non beneficiari di contributi e in applicazione delle "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali" approvate con decreto dirigenziale 10593/2023 contiene i seguenti dati:

- la data e il numero di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
- l'importo richiesto.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

11 Condizionalità

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 730/2020: "Delibera di GR n. 631/2019 -Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 - Sostituzione allegato A" s.m.i.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alle disposizioni nazionali e regionali.

12 Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

13 Comunicazione per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15

giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

14 Subentro

Il subentro è possibile solo nei casi di decesso del beneficiario. In tutti gli altri casi la cessione dell'intera azienda o parte di essa si configura come non mantenimento delle superfici per almeno 12 mesi dalla domanda con le conseguenze previste dalla delibera di Giunta relativa alle riduzioni in caso di inadempienze.

In caso di decesso, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

In ambito societario è consentito esclusivamente il cambio di ragione sociale che non comporta alcun mutamento giuridico del soggetto beneficiario, fermo restando il mantenimento dello stesso CUAA.

15 Rinunce agli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

16 Determinazione delle superfici ammissibili

Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto all'art. 19 bis del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

17 Istruttoria dei recuperi

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

18 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto e/o di pagamento il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dal verificarsi del fatto o condizione documentabile. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.